



CITTA' DI QUILIANO

PROVINCIA DI SAVONA
Località Massapè, 21 - 17047 Quiliano

Servizio Lavori Pubblici - Protezione Civile - Agricoltura

Ordinanza nr. 52

Data: 29/05/2025

Protocollo n.10236

Oggetto: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI FRONTISTI PER LA MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE E DELLE PROPRIETÀ IN FREGIO ALLE STRADE PUBBLICHE E VICINALI AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

- preso atto che in occasione di eventi meteorologici intensi che periodicamente hanno colpito il territorio comunale si sono verificati sradicamenti e rotture di alberi ed arbusti che hanno riguardato anche terreni posti in fregio a strade pubbliche e vicinali ad uso pubblico nel territorio comunale, con situazioni di potenziale pericolo di caduta di rami e tronchi sulla sede stradale nonché di ingombro della sede stradale da parte di vegetazione arbustiva od erbosa proveniente dai terreni in fregio;
- preso atto che in occasione di eventi meteorologici intensi si riscontrano smottamenti, dissesti e situazioni di non corretta regimazione delle acque meteoriche lungo le scarpate in fregio a strade pubbliche e vicinali ad uso pubblico nel territorio comunale, con situazioni di potenziale pericolo di caduta di materiali sulla sede stradale;
- preso atto che la crescita della vegetazione erbosa ed arbustiva sui terreni e sulle scarpate di proprietà privata in fregio a strade pubbliche e vicinali ad uso pubblico può creare ostacolo alla visibilità ed ingombro della carreggiata, con situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale;
 - visti gli artt. 16-17, 29-30-31-32 del D.Lgs 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e gli artt. 26-27 del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/1992, in particolare l’art. 29 del D.Lgs 285/1992, che cita: *“1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada (...) e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”*
- visto l'art. 14 del Regolamento Regionale n. 1 del 29 giugno 1999 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- Visto il Regolamento di Polizia Municipale, in particolare l’art. 30 che obbliga i proprietari frontisti di strade pubbliche e private di pubblico passaggio a garantire che gli alberi impiantati in fregio a strade pubbliche e private di pubblico passaggio non siano di pericolo alla pubblica incolumità, e che la vegetazione non fuoriesca dal terreno privato invadendo aree pubbliche o private soggette a pubblico transito.
- visto il D.Lgs 267/2000;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI, CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO DEI TERRENI IN FREGIO ALLE STRADE PUBBLICHE E VICINALI AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE

DI ESEGUIRE, NEL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA

- rimuovere e smaltire tutto il materiale, vegetale e/o terroso, riconducibile alla proprietà, caduto sulla sede stradale, e provvedere alla sistemazione delle scarpate o delle opere di sostegno in dissesto ed alla corretta regimazione delle acque meteoriche;
- tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il limite esterno della sede stradale potare siepi, arbusti, rovi e ogni altro tipo di vegetazione che protenda oltre il confine stradale, provvedere allo sfalcio dell'erba che sia di ostacolo alla visibilità od alla circolazione, e provvedere allo smaltimento dei materiali sfalciati;
- abbattere e smaltire tutti gli alberi instabili o deperienti lungo i bordi delle strade sopra citate, ai sensi della normativa citata in premessa;

RICORDA

- che in caso di inottemperanza delle norme dell'Ordinanza Sindacale, nei modi e termini prescritti, e delle norme delle Leggi che regolamentano la materia, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità nel caso l'inottemperanza di quanto prescritto sia causa di lesioni a persone e animali e/o danni materiali, gli inadempimenti saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE

- l'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio, nelle bacheche pubbliche, sul sito internet del Comune, per 60 giorni consecutivi;

RAMMENTA

avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova.

IL SINDACO
Isetta Nicola